

Disposizione regolamentare inerente all'iscrizione a due Corsi di Laurea a frequenza obbligatoria.

Potranno iscriversi a due Corsi di Laurea a frequenza obbligatoria, nelle more dell'adozione da parte del competente Ministero del Regolamento di cui all'art. 4 - comma 2 - della Legge 12 aprile 2022, n. 33, gli studenti:

- iscritti all'ultimo anno di corso o superiore (fuori corso), in regola con le tasse e che abbiano assolto all'obbligo delle frequenze nel corso al quale si è già iscritti
- terminato gli esami previsti nel corso al quale si è già iscritti o che siano in debito di massimo 3 esami e/o del tirocinio
- avuta assegnata una tesi di Laurea e che conseguiranno il titolo accademico nel corso al quale si è già iscritti entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico di riferimento fissata al 30 aprile.

Tali studenti, su istanza prodotta ai sensi del relativo Regolamento di Ateneo in atto vigente si iscriveranno al secondo Corso di Laurea sotto condizione (tecnicamente definita immatricolazione in ipotesi) e l'istanza decadrà se il titolo (laurea) non sarà conseguito entro i suddetti termini (30 aprile dell'anno accademico di riferimento).

Tale iscrizione con riserva verrà meno all'atto di acquisizione del titolo principale e lo studente assumerà lo status di immatricolato definitivo.

All'atto della domanda da depositare in segreteria studenti e alla struttura didattica di riferimento il richiedente dovrà allegare il nulla-osta del Presidente del CdS a cui lo studente è iscritto, in base a quanto previsto dal Regolamento Doppie Iscrizioni adottato dall'UMG.

Durante il periodo di iscrizione sotto condizione gli studenti ammessi con riserva alla doppia iscrizione potranno acquisire esclusivamente la frequenza relativa agli insegnamenti del secondo corso ma non sostenere esami, impediti dallo stato di studente in ipotesi. Sul primo corso potranno compiere ogni atto di carriera.

Per il riconoscimento delle frequenze, sarà cura delle strutture didattiche provvedere all'accertamento della presenza di questi studenti a lezione qualora non sia possibile procedere alla rilevazione elettronica a causa della iscrizione in ipotesi.

Coloro che, stante la previgente normativa, avessero dovuto rinunciare, sospendere, effettuare un passaggio di corso o abbandonare un corso di studio ad accesso programmato nazionale per potersi immatricolare ad altro corso ad accesso programmato nazionale entrambi a frequenza obbligatoria, potranno produrre istanza di riattivazione della precedente carriera.

La riattivazione sarà effettuata in sovrannumero rispetto al contingente dell'anno accademico di riferimento e potrà essere deliberata soltanto per quegli studenti che, all'atto dell'immatricolazione al corso successivo e relativamente al corso di studio di provenienza fossero:

- iscritti all'ultimo anno di corso o superiore (fuori corso), in regola con le tasse e che avessero assolto all'obbligo delle frequenze nel corso originario
- terminato gli esami previsti nel corso al quale si era iscritti o che fossero stati in debito di massimo 3 esami e/o del tirocinio
- che conseguirebbero il titolo accademico nel corso rinunciato, sospeso, effettuato passaggio, entro l'ultima sessione utile, dell'anno accademico di riferimento fissata al 30 aprile.